

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALIE LOCALI

Bollettino Ufficiale n. 18 del 9 febbraio 2010

Art. 8

Tecnico di garanzia in materia di partecipazione

1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al titolo III;
- c) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
- f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
- h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- i) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.